

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 167 DEL 15/03/2017**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI NIDI DI HAUMETOPOEA PITYOCAMPA (PROCESSIONARIA DEL PINO) ALLA COOPERATIVA SOCIALE "ELFO" DI REGGIO EMILIA

Servizio Pianificazione Territoriale

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12.01.2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del d.lgs. 267/2000;

preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

visto l'art. 163 del D.lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

la Provincia di Reggio Emilia è proprietaria, fra gli altri, del parco pubblico di Roncolo, in Comune di Quattro Castella, e il predetto parco, anche per la vicinanza con la città, oltre a mantenere la propria valenza naturalistica, ha via via assunto il connotato di parco pubblico a forte presenza di utenza ricreativa e festiva;

a seguito di sopralluogo svolto dal personale del Servizio Pianificazione Territoriale, insieme al responsabile tecnico del Comune di Quattro Castella si è riscontrata la presenza di nidi di larve di haemetopoea pityocampa (processionaria del pino), una farfalla che si sviluppa su conifere, pini in particolare, che quando fuoriesce dal nido si presenta come un bruco peloso che arreca danni sia alle piante che alle persone e agli animali;

le infestazioni di processionaria del pino rivestono una non trascurabile importanza igienico-sanitaria in quanto a partire dalla terza età le larve portano sul dorso peli urticanti che possono essere facilmente liberati anche nell'aria e trasportati dal vento, venendo così, facilmente a contatto con persone e animali originando reazioni epidermiche e allergiche;

occorre intervenire tempestivamente per la rimozione e smaltimento dei nidi di processionaria presenti sugli esemplari di pino austriaco presenti al Parco di Roncolo, anche alla luce di segnalazioni da parte di cittadini;

al fine di poter effettuare l'intervento sopraindicato, si ritiene di individuare come operatore economico una cooperativa sociale di tipo "B", ai sensi della normativa sotto indicata;

Rilevato che:

l'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 dispone che gli enti pubblici, possano stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività diverse "agricole, industriali, commerciali o di servizi", purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della legge medesima;

la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 12 del 17 luglio 2014 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" riconosce e sostiene il ruolo e la funzione pubblica esercitata dalle cooperative sociali che, al fine della gestione dei servizi alla persona e dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, promuovono l'autogestione e la partecipazione dei cittadini, affermandosi come imprese di carattere sociale che costruiscono coesione sociale e beni relazionali, anche in rapporto di sussidiarietà con le amministrazioni pubbliche, con cui collaborano in maniera sinergica per l'erogazione di beni e servizi;

la predetta Legge regionale prevede che gli enti locali possono applicare le disposizioni previste al Titolo III "Affidamenti alle cooperative sociali e clausole sociali" nell'esercizio dell'azione amministrativa destinando, in ragione della natura, oggetto ed equilibrio tecnico-economico dell'approvvigionamento, alla spesa per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, calcolata al netto dell'IVA, ove dovuta, una percentuale di almeno il 5% dell'importo complessivo dell'approvvigionamento di servizi, purché tali contratti siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

la medesima legge all'art. 12 c. 3 prevede la possibilità di procedere all'affidamento di servizi alle Cooperative sociali di tipo b) mediante affidamento diretto, tenuto conto altresì che l'art. 112 del D.Lgs.vo n. 50/2016 consente di riservare taluni appalti alle cooperative o imprese sociali il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati;

per la scelta del fornitore cui affidare il predetto servizio si procede ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016, tenuto conto che la Provincia di Reggio Emilia appoggia e contribuisce da anni allo sviluppo della occupabilità sociale, in particolar modo all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, Cooperative sociali di tipo "B", disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, richiedendo un preventivo alla Cooperativa sociale "Elfo" di Reggio Emilia;

oltre all'urgenza dell'operazione di rimozione dei nidi di processionaria, che induce ad intervenire tempestivamente con affidamento diretto, in quanto la particolare e favorevole situazione climatica comporta l'afflusso di visitatori, tra cui bambini, la scelta di affidarsi alla Cooperativa sopra richiamata è anche legata alla sua particolare ed approfondita conoscenza del parco di Roncolo, essendo stata recentemente assegnataria di una prestazione di servizi relativa allo sfalcio dell'erba nelle aree libere da alberature e fruite dal pubblico;

Dato atto che:

il giorno 15 marzo 2017 la Cooperativa Sociale Elfo con sede a Reggio Emilia in via Spagni, 15, Partita IVA n. 00933150351, a seguito di sopralluogo presso il Parco di Roncolo effettuato in data 13 marzo u.s. alla presenza di un funzionario della Provincia, ha presentato un preventivo di euro 980,00 al netto di IVA, pari ad euro 1.195,60 lordi e onnicomprensivi, ritenuto congruo, per lo svolgimento del suddetto servizio relativamente al trattamento di n. 20 esemplari di pino austriaco di altezze variabili;

Ritenuto, per quanto sopra esposto e tenuto conto che la Cooperativa sociale Elfo si è

dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare il predetto servizio, di procedere all'affidamento del servizio sopra indicato in forma diretta, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991 tenuto conto altresì dell'art. 112 del D.Lgs.vo n. 50/2016, rivolgendosi alla suddetta Cooperativa sociale, per un importo lordo e onnicomprensivo di euro 1.195,60;

Atteso che:

per far fronte al predetto servizio si ritiene di assumere la spesa complessiva lorda di euro 1.195,60 che trova copertura alla missione 09 programma 05, codice piano dei conti 1030209008, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio, ed al corrispondente capitolo 1335 che verrà istituito nel PEG 2017;

ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi essendo spese obbligatorie da contratto e che l'impegno è assunto nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato;

l'assunzione del predetto onere è improrogabile essendo finalizzato all'acquisizione di servizi necessari per evitare problematiche igienico-sanitarie e non compromettere i compiti che l'Ente è chiamato a svolgere per legge;

Dato atto che:

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del decreto legislativo sopra indicato, nonché direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del decreto stesso è la Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Campeol;

ai sensi dell'art.192 del D.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267:

- a) il fine che si intende perseguire è quello di garantire condizioni igienico-sanitarie ottimali presso il Parco Provinciale di Roncolo;
- b) l'oggetto del contratto riguarda la rimozione e lo smaltimento dei nidi di processionaria del pino;
- c) le modalità di scelta del contraente avvengono secondo le modalità sopraindicate;

con riferimento all'art. 26 del D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81, le prestazioni in oggetto non prevedono rischi da "interferenze in merito alla sicurezza" in quanto i servizi in oggetto hanno durata continuativa inferiore a cinque uomini-giorno, e non comportano rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, e non è, pertanto, necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza;

il C.I.G – codice identificativo di gara è così determinato: ZF61DD5A51;

si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio,

D E T E R M I N A

di affidare, per i motivi in narrativa indicati, il servizio di rimozione e smaltimento dei nidi di processionaria del pino presso il Parco di Roncolo di Quattro Castella, alla Coop. sociale "Elfo", con sede a Reggio Emilia in via Spagni, 15, Partita IVA n. 00933150351, secondo il preventivo di spesa indicato in narrativa;

di autorizzare la spesa complessiva lorda di euro 1.195,60, con esigibilità 2017, che trova copertura alla missione 09 programma 05, codice piano dei conti 1030209008, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio, ed al corrispondente capitolo 1335 che verrà istituito nel PEG 2017;

di approvare lo schema di convenzione con la suddetta Cooperativa sociale il cui testo è allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dando atto che in sede di sottoscrizione del medesimo potranno essere apportate le modificazioni formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;

di dare atto che:

ai sensi dell'art.192 del D.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267:

- a) il fine che si intende perseguire è quello di garantire condizioni igienico-sanitarie ottimali presso il Parco Provinciale di Roncolo;
- b) l'oggetto del contratto riguarda la rimozione e lo smaltimento dei nidi di processionaria del pino;
- c) le modalità di scelta del contraente avvengono secondo le modalità sopraindicate;

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 sopra indicato, nonché direttore dell'esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del decreto stesso è la Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, arch. Anna Campeol;

con riferimento all'art. 26 del D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n.81, le prestazioni in oggetto non prevedono rischi da "interferenze in merito alla sicurezza" in quanto i servizi in oggetto hanno durata continuativa inferiore a cinque uomini-giorno, e non comportano rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, e non è, pertanto, necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza;

l'operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, approvato con deliberazione di Giunta n. 23 dell'11/02/2014 e pubblicato sul sito dell'amministrazione provinciale, tenuto conto che la violazione da parte del contraente degli obblighi di cui sopra costituisce motivi di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

il C.I.G.– codice identificativo di gara è così determinato: ZF61DD5A51;

si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Allegato:
Schema di convenzione

Reggio Emilia, li 15/03/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Pianificazione Territoriale
F.to CAMPEOL ANNA MARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma

ALLEGATO 'A'

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E COOPERATIVA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 5. COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381 PER IL SERVIZIO DI ELIMINAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA DEL PINO COMPRESIVA DELLO SMALTIMENTO DEL MATERIALE ORGANICO.

La Provincia di Reggio Emilia (che di seguito per brevità sarà chiamato "Ente") con sede a Reggio Emilia, c.so Garibaldi, 59 Codice Fiscale xxxxxxxxxxxx rappresentato dalla Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Arch. Anna Campeol nata a Treviso il 3 marzo 1959 abilitata alla sottoscrizione del presente atto

E

la Cooperativa sociale "Elfo" (che di seguito per brevità sarà chiamata "Cooperativa"), con sede a via n..... Codice Fiscale iscritta nella sezione "b." al n..... dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor nato a il e residente a in via , abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9 della legge 381/91;

PREMESSO

che in conformità all'art. 5, comma 1, della legge 381/91, l'Ente ha ritenuto con determina dirigenziale n. del xxxx di procedere alla stipula con una Cooperativa sociale di una convenzione;

- che con l'affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si pongono i seguenti obiettivi: eliminazione dei nidi di processionaria del pino presso il Parco Provinciale di Roncolo di Quattro Castella;
- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa sociale è motivata dal fatto di perseguire la politica di inserimento sociale delle persone in difficoltà, utilizzando disposizioni legislative che consentono di formulare rapporti diretti con le associazioni che operano in campo sociale per il recupero delle persone che vivono situazioni di grave emarginazione;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la Cooperativa sociale svolge l'attività di manutenzione del verde.

CONVEGONO QUANTO SEGUE

1) Oggetto del contratto:

Il contratto con la cooperativa sociale Elfo riguarda il servizio di eliminazione nidi di processionaria del pino (n. 20 esemplari) presso il Parco di Roncolo, comprensiva dello smaltimento del materiale organico. L'intervento comprende la pulizia, la rimozione e il

conferimento della ramaglia e del materiale di risulta in CDR autorizzati. L'intervento è comprensivo di ogni onere e di ogni mezzo meccanico necessario allo svolgimento del lavoro.

2) Liquidazione dell'importo contrattuale

L'importo contrattuale quantificato in euro 1.195,60 lordi ed onnicomprensivi, verrà liquidato in un'unica soluzione, dopo aver verificato la regolarità delle prestazioni eseguite.

3) Trattamento dei dati personali:

All'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" sue successive modificazioni, e del personale del medesimo che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dalla Provincia.

4) Penalità

La Provincia ha la facoltà di applicare una penale di euro 100,00 per ogni intervento non eseguito a regola d'arte e con la diligenza del buon padre di famiglia.

5) Risoluzione del contratto

Mancando la ditta in forma reiterata e non giustificata anche ad uno solo degli obblighi a lei imposti e da lei sottoscritti, sarà facoltà della Provincia risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Qualora durante la vigenza contrattuale venissero emanati, in esecuzione della legge 7 aprile 2014, n. 56, provvedimenti normativi che facciano venire meno la competenza delle province per le funzioni sottese alle prestazioni di cui al presente atto, il contratto stipulato in esecuzione del medesimo potrà essere risolto in qualunque momento senza che l'operatore economico possa vantare nei confronti della Provincia di Reggio Emilia o del nuovo Ente, alcunché per danno emergente o lucro cessante. In caso di risoluzione del contratto all'operatore economico verrà liquidata solamente la prestazione effettuata fino al momento della cessazione del rapporto negoziale.

6) Controversie e foro competente

Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Reggio Emilia con l'esclusione del deferimento ad arbitri.

7) Codice di Comportamento

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia con delibera n. 23 dell'11/02/2014 e pubblicato sul sito dell'amministrazione provinciale.

La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui sopra costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

8) Rinvio

Per tutto quanto non previsto, sono applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

9) Norme finali

Si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Provincia di Reggio Emilia:

il Dirigente _____

Coop. Elfo

Il Rappresentante legale

Si approvano specificamente le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6, 7,8, e 9.

Coop. Elfo

Il Rappresentate Legale



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 167 del 15/03/2017.

Reggio Emilia, li 15/03/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA